

Comitato Regionale della Puglia

COMMISSIONE PERSONALE

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere Fitto

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane

RELATORE : Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,


la legge che si sottopone alla approvazione di questo Consiglio
- ha lo scopo di adeguare i compensi ai componenti il Comitato tecnico
regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Tali ^Pcomensi, infatti, sino ad ora fissati dalla l.r. n. 29/74,
risultano completamente inadeguati rispetto al continuo aumento dei co
sti.

Inoltre vengono modificate le voci riguardanti i rimborsi per
le spese di viaggio per adeguarle alla normativa vigente in materia, sia a
quella statale che a quella prevista per alcune Regioni come, per esem-
pio, la Toscana .

Vi è da aggiungere, infine, che per quanto previsto dalla legge
regionale n. 22/78, i compiti e la mole di lavoro per il suddetto comitato
risultano notevolmente aumentati e, quindi, è giusto che tale aumento di
lavoro venga ricompensato adeguatamente.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

La legge della Regione Puglia n.29 del 17 agosto 1974 é modificata come segue:

ART. 2

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane é attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000= al Presidente;
- L. 15.000= agli altri componenti;
- L. 10.000= al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato Tecnico regionale ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato Tecnico regionale.

ART. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del

./.

Comitato Tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100= per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente é altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, colcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

ART. 4

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento allo uopo previsto al cap. 00202.... del bilancio della Regione per l'esercizio 1980, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.